

## NORMATIVA DEL CATASTO FONDIARIO

L.R. 13 novembre 1985, N. 6  
Titolo II - Disciplina del tipo di frazionamento

### Art. 9 Inefficacia dei tipi di frazionamento

1. Scaduto il termine di cui al precedente articolo 7 gli uffici del catasto provvedono ad eliminare i cambiamenti introdotti in via provvisoria negli atti catastali in base al tipo di frazionamento divenuto inefficace ed a tutti gli eventuali tipi di frazionamento successivi ad esso collegati, nonché ad evidenziare l'intervenuta inefficacia sull'originale e sulle copie autentiche del tipo stesso.
2. Qualora la dichiarazione di inefficacia sia richiesta dal professionista che ha presentato il tipo di frazionamento, gli uffici del catasto provvedono agli adempimenti di cui al comma precedente, sempreché vi sia l'assenso del professionista che ha presentato tipi di frazionamento successivi ad esso collegati.
3. Quando non sia presentata domanda tavolare nel termine di efficacia del tipo di frazionamento, il Catasto provvede d'ufficio a richiedere al Libro fondiario la trattazione dei tipi di frazionamento riguardanti erezione, modifica o demolizione di fabbricati, prodotti ai sensi del secondo comma del precedente articolo 5.
4. Quando non sia presentata domanda tavolare relativamente ad un atto perfezionato nel termine di efficacia di un tipo di frazionamento, l'Ufficio del Catasto attesta la corrispondenza tecnica al tipo precedente del tipo di frazionamento predisposto in sua sostituzione.
5. L'originale dei tipi di frazionamento inefficaci viene conservato nella relativa raccolta presso l'Ufficio del Catasto.

#### Note

La Circolare 22 luglio 2016, n. 7 del Servizio Libro fondiario ha previsto la notifica all'Agenzia delle Entrate competente dei decreti tavolari emessi a seguito di pertrattazione dei fogli di notifica presentati dal Catasto relativi all'erezione, modifica o demolizione di fabbricati (comma 3).